

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis  
n. 9-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE PREIONI)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

NEI CONFRONTI

**DEL DOTTOR FRANCESCO DE LORENZO, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ *PRO TEMPORE*, NONCHÈ DEI SIGNORI GIOVANNI MARONE, GIUSEPPE PUTTINI, GIAMPIERO BELLINI, ADRIANUS J. GERRITSEN, GIORGIO DEL NOBOLO, FRANCO JORIO, SEVERINO CHIESA, UBALDO PROCACCINI E STEFANO CILENTO**

ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti); 3) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio); 4) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente: il dottor Francesco DE LORENZO per tutti i capi di imputazione, i signori Giovanni MARONE, Giuseppe PUTTINI, Giampiero BELLINI, Adrianus GERRITSEN, Giorgio DEL NOBOLO, Franco JORIO e Severino CHIESA per i primi due capi di imputazione, il signor Ubaldo PROCACCINI per il terzo capo di imputazione ed il signor Stefano CILENTO per il quarto capo di imputazione.

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Napoli**

**il 29 novembre 1994**

**Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 1995**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 24 novembre 1994, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della Sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Puttini, Giampiero Bellini, Adrianus J. Gerritsen, Giorgio Del Nobolo, Franco Jorio, Severino Chiesa, Ubaldo Procaccini e Stefano Cilento, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti); 3) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio); 4) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente, il dottor De Lorenzo per tutti i capi di imputazione, i signori Marone, Puttini, Bellini, Gerritsen, Del Nobolo, Jorio e Chiesa per i primi due capi di imputazione, il signor Procaccini per il terzo capo di imputazione ed il signor Cilento per il quarto capo di imputazione.

Il 29 novembre 1994, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 5 dicembre 1994 e annunciata in Aula il 12 dicembre 1994.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 18 gennaio 1995.

\* \* \* \*

La relazione del Collegio per i reati ministeriali illustra le seguenti circostanze.

Il Collegio rileva preliminarmente che il presente procedimento a carico dell'ex Ministro De Lorenzo sorge dallo stralcio, per esigenze istruttorie riscontrate nella

fase finale delle indagini preliminari, dal procedimento principale n. 8704/93 sulla Sanità. Il Collegio sottolinea le forti analogie tra le vicende oggetto del procedimento-stralcio e le fattispecie delittuose relative al procedimento principale per il quale, ricorda, è stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio. Il Collegio inquirente fa presente che le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in relazione al procedimento principale suddetto, hanno stabilito, con la sentenza n. 14 del 20 luglio 1994, che i reati attribuiti all'ex Ministro De Lorenzo sono stati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali. In particolare la Corte ha ritenuto compresi nella categoria dei reati ministeriali «gli atti che siano comunque riferibili alla competenza funzionale del ministro, inteso quest'ultimo non solo come organo di Governo, ma anche come organo amministrativo».

Alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte in merito alla configurazione del reato ministeriale e valutate le strette analogie tra le vicende oggetto del procedimento-stralcio e del procedimento principale, il Collegio ritiene sussistere un *fumus* circa la commissione di reati di natura ministeriale pur considerando che la realizzazione delle condotte illecite è avvenuta anche a mezzo di funzionari o collaboratori inseriti nella struttura ministeriale e di collaboratori esterni.

Il Collegio fa inoltre presente di aver ritenuto validi, ai fini dell'accertamento della sussistenza del *fumus* in relazione alla configurazione del reato ministeriale, tutti gli atti di indagine svolti dagli Uffici giudiziari di Napoli e Milano.

\* \* \*

A seguito delle dichiarazioni rese dall'ex segretario particolare del Ministro della Sanità De Lorenzo, dottor Giovanni Marone, ai Pubblici Ministeri di Napoli e Milano

sono emersi i contorni di un sistema di finanziamento illecito facente capo al centro studi di ispirazione liberale denominato RIMEZ, con sede a Napoli, ufficialmente volto a facilitare lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso iniziative culturali e sociali. In realtà l'acquisto da parte delle imprese farmaceutiche delle ricerche scientifiche svolte dal RIMEZ rappresentava un sistema di finanziamento dell'attività del Ministro della Sanità appositamente studiato per evitare la creazione di fondi neri.

Il Collegio precisa come gli studi commissionati dalle imprese che intendevano finanziare l'ex Ministro fossero spesso elaborati dalla stessa impresa che doveva esserne la destinataria. L'esistenza di tale meccanismo, ricostruito in base alle dichiarazioni rese dal dottor Marone, viene confermata dal dottor Giuseppe Puttini, ultimo segretario responsabile del RIMEZ, al Pubblico Ministero. Questi precisa che, su indicazione del dottor Marone, procedeva all'invio ad alcune ditte farmaceutiche di «lettere-proposta» contenenti richieste di contributi il cui valore oscillava tra i trenta e i sessanta milioni di lire, a fronte della fornitura di studi scientifici prodotti dal RIMEZ. Il Collegio osserva come il valore di tali studi fosse assolutamente sovradimensionato rispetto al prezzo degli stessi riportato nelle fatture sequestrate nel corso delle indagini. In base alla testimonianza del dottor Puttini si è anche acclarato che lo stesso studio, commissionato da un'impresa, veniva utilizzato più volte senza che le società farmaceutiche pretendessero l'esclusiva.

Il Collegio osserva come tali affermazioni siano state confermate da altri imprenditori farmaceutici nel corso delle indagini relative al procedimento principale sulla Sanità. Gli imprenditori avevano tutti confermato che le elargizioni erogate erano a favore del Partito Liberale Italiano e dell'attività politica del Ministro De Lorenzo.

Il medesimo Collegio sottolinea come, dalle indagini sinora svolte, emerga chiaramente che le imprese farmaceutiche ed alimentari coinvolte, a fronte di tali dazioni, ottenevano la tutela dei loro interessi in

relazione alle singole pratiche sulle quali il Ministero della Sanità doveva esprimersi.

Tra le fatture rinvenute nel corso delle indagini presso il centro RIMEZ, quelle relative alle imprese Scherling Plough, Italfarmaco, Organon, Byk Gulden, Bristol Mayers e Ferrero corrispondevano, sempre secondo le affermazioni del dottor Puttini, ad acquisti di ricerche il cui valore era nettamente inferiore alla cifra riscontrata nella fattura.

La Procura della Repubblica di Napoli ha ritenuto quindi di inviare gli atti del procedimento al Collegio per i reati ministeriali affinché fosse chiesta l'autorizzazione a procedere anche per i titolari delle suddette imprese farmaceutiche, individuati nelle persone dei signori Bellini, Gerritsen, Del Nobolo, Jorio e Chiesa, i quali non risultano essere stati interrogati nè dal Pubblico Ministero, nè dal Collegio inquirente.

\* \* \*

Dalle dichiarazioni rese dal dottor Giuseppe Puttini e dalle indagini svolte è emerso inoltre che il RIMEZ ha stipulato due convenzioni, firmate rispettivamente dai dottori Ubaldo Procaccini e Stefano Cilento in qualità di segretari responsabili del centro studi, con il Ministero della Sanità, rispettivamente per lire 50 milioni e 700 milioni, ed una con l'ISPEL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) per lire 30 milioni, rese esecutive con un decreto ministeriale firmato dal Ministro De Lorenzo.

Risulta inoltre che il Ministero dell'Ambiente abbia elargito a favore del centro RIMEZ un contributo pari a lire 47 milioni.

Alla luce di quanto descritto il Collegio per i reati ministeriali ritiene che, avendo l'ex Ministro De Lorenzo agito per fini e tornaconti esclusivamente personali, non sussistano le esimenti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

\* \* \*

La Giunta si è riunita il 18 gennaio 1995 per l'esame del Doc. IV-bis, n. 9. Nè il

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dottor De Lorenzo, nè i concorrenti nei reati hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di essere sentiti dalla Giunta per fornire chiarimenti a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Il dottor Giampiero Bellini, coindagato laico nel procedimento, ha invece depositato presso gli uffici di segreteria della Giunta una memoria con la quale ha precisato di rivestire la carica di rappresentante legale della Schering S.p.A., società che non ha mai intrattenuto alcun rapporto con il RIMEZ. Il dottor Bellini ha sottolineato nella memoria che la relazione del Collegio inquirente ha chiamato in causa la Società Schering Plough S.p.A. a causa della fattura intestata a tale società conservata agli atti processuali, dalla quale è risultato un pagamento a favore del RIMEZ. La Società Schering Plough S.p.A. non ha nulla a che vedere con la Schering S.p.A., come è stato affermato nella memoria dal dottor Bellini, il quale ha fatto presente che si tratta di entità giuridiche che hanno in comune solo la denominazione Schering, il cui capitale sociale fa capo a soggetti diversi e fra loro completamente autonomi. Alla memoria sono stati allegati i dati relativi alle due società, dai quali è risultato che tali società, benchè entrambe operanti nel campo farmaceutico, sono assolutamente distinte l'una dall'altra.

Nella stessa memoria il dottor Bellini ha precisato altresì di non aver mai rivestito neanche in passato cariche nell'ambito della Schering Plough S.p.A. e che pertanto il Collegio inquirente è incorso in un errore materiale scambiando le predette società.

Nel corso della discussione, alcuni componenti della Giunta si sono soffermati sulla circostanza che il Collegio inquirente non ha svolto autonome indagini in ordine ai fatti oggetto della domanda di autorizzazione a procedere, ma ha formulato tale domanda solo sulla base delle risultanze delle indagini svolte dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari. Per tali motivi, è stata formulata la proposta di restituire gli atti all'Autorità giudiziaria, a

norma dell'articolo 135-bis, comma 4, del Regolamento del Senato, perchè questa compia le indagini ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 - a norma del quale il Procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, trasmette gli atti relativi ai reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione al Collegio per i reati ministeriali - nonchè ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della medesima legge costituzionale, nel quale si prevede il compimento di indagini preliminari da parte del medesimo Collegio. A conforto di tale proposta è stato fatto riferimento anche ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994, che ha risolto il conflitto di attribuzione tra il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Napoli e la Camera dei deputati.

La proposta di restituzione degli atti è stata però respinta dalla Giunta, a maggioranza, essendo prevalso l'orientamento che, delle possibili interpretazioni delle disposizioni sopra citate della legge costituzionale n. 1 del 1989, debba attribuirsi maggior pregio all'interpretazione secondo la quale il Collegio può compiere indagini autonomamente e direttamente, ma può anche avvalersi esclusivamente dei risultati delle indagini compiute da diversi uffici giudiziari, qualora ritenga sufficientemente compiuto il quadro probatorio ai fini dell'inoltro della domanda di autorizzazione a procedere alla Camera competente.

La Giunta ha quindi preso in considerazione l'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere, soffermandosi in particolare sulla posizione del signor Giampiero Bellini. Si è infatti rilevata la peculiarità della posizione di quest'ultimo che, nella memoria depositata e nella documentazione allegata, ha asserito la sua totale estraneità ai fatti imputatigli, in quanto il Collegio sarebbe incorso in un errore materiale. Il Bellini è infatti indicato nella domanda come consigliere delegato dell'impresa farmaceutica Schering Plough S.p.A., mentre in tale impresa egli afferma di non aver avuto alcuna carica, essendo rappresentante legale della Schering S.p.A., società che non avrebbe alcun legame con

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la Schering Plough e che non avrebbe mai avuto collegamenti con il RIMEZ. Agli atti processuali risulta infatti una fattura relativa a versamenti effettuati al RIMEZ dalla Schering Plough, mentre nessun documento o risultanza processuale coinvolge la società Schering.

La Giunta ha rilevato che, in base all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1/1989, il Senato può negare l'autorizzazione, a maggioranza assoluta, in presenza di uno dei seguenti due motivi: che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Soltanto il riconoscimento della configurabilità di una delle due circostanze suindicate può fondare legittimamente il diniego dell'autorizzazione a procedere, come è stato affermato nelle proposte di concessione dell'autorizzazione a procedere formulate dalla Giunta ed approvate dall'Assemblea del Senato in precedenti occasioni.

La Giunta, avendo escluso l'esistenza dei suindicati motivi, ha deliberato, a maggioranza - con separate votazioni - di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del

dottor Francesco De Lorenzo, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Puttini, Adrianus J. Gerritsen, Giorgio Del Nobolo, Franco Jorio, Severino Chiesa, Ubaldo Procaccini e Stefano Cilento.

Non è stata invece accolta la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Giampiero Bellini, dando rilievo alla asserzione dell'errore del Collegio nell'individuazione della persona concorrente nel reato. La Giunta ha quindi deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione, al di là delle ipotesi specificamente contemplate dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Per le ragioni esposte, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea:

a) la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nonché dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Puttini, Adrianus J. Gerritsen, Giorgio Del Nobolo, Franco Jorio, Severino Chiesa, Ubaldo Procaccini e Stefano Cilento;

b) il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Giampiero Bellini.

PREIONI, *relatore*

